



**SCHEDA  
POLIZIA MORTUARIA  
ATTI DI MORTE**

***IN CASO DI DECESSO DELLO STRANIERO IN ITALIA,  
L'ATTO DI MORTE VA TRASMESSO AL CONSOLATO  
STRANIERO IN ITALIA DIRETTAMENTE O TRAMITE IL  
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI?***

**OSSERVAZIONI**

Salve le convenzioni internazionali o gli accordi bilaterali in materia, si dovrebbe applicare l'art. 83 OSC, che espressamente contempla il secondo percorso.

Il condizionale è d'obbligo, perché il Ministero dell'Interno ha disposto la trasmissione *diretta* dell'atto di morte alla competente autorità consolare straniera in Italia [circ. 12 aprile 2002, n. 5, riportata da UTG Milano 29 maggio 2002, in *Stato civ.*, 2002, 595; in linea, tra l'altro, con quanto riporta l'art. 2, comma 7, del T.U. 268/1998 (e si veda anche l'art. 4, commi 1, lett. b) e d), 2 e 4 del d.P.R. 394/1999): verosimilmente, considerando prevalente la *specialità* delle norme espresse dalla disciplina dell'immigrazione].

Tra gli accordi bilaterali che prevedono la comunicazione diretta del decesso al Consolato straniero, ricordiamo:

- ARGENTINA (Accordo di Roma del 9 dicembre 1987, art. 1: l. 22 novembre 1988, n. 533);
- GERMANIA (Accordo di Berlino del 10 luglio 1984, art. 18: l. 8 maggio 1989, n. 188);
- LIBIA (Convenzione di Roma del 4 luglio 1998, art. 12: l. 26 febbraio 2004, n. 65);
- MAROCCO (Convenzione di Roma del 18 febbraio 1994, art. 4: l. 6 marzo 1996, n. 143);
- SPAGNA (Accordo di Madrid del 10 ottobre 1983, art. 1: l. 11 dicembre 1985, n. 761);
- SVIZZERA (Accordo di Berna del 16 novembre 1966, art. 4: l. 18 marzo 1968, n. 474);
- UNGHERIA (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977, art. 19: l. 23 luglio 1980, n. 512)

Tra le convenzioni multilaterali che prevedono la comunicazione diretta del decesso al Consolato straniero, ricordiamo:

- Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, art. 1
- Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, art. 37: l. 9 agosto 1967, n. 804

